

REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

(per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015)

DCA n. 139 del 22 DIC. 2015

OGGETTO: Piano straordinario per l'acquisizione della qualifica di Regione accreditata per la Malattia Vescicolare dei suini- Obiettivo SVET-

**Il Coordinatore della Task Force
Veterinaria e Igiene degli Alimenti
Dott. Pasquale Turno**

**Il Dirigente del Settore 3
Dott. Giacomino Brancati**

**Il Dirigente Generale
Prof. Riccardo Eatarella**

**Publicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. _____ del _____**

REGIONE CALABRIA
II COMMISSARIO AD ACTA

(per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015)

VISTO l'articolo 120 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 Giugno 2003, n.131;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1° Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Presidente *pro tempore* della regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR N. 97 del 12 febbraio 2010;

RICHIAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Presidente *pro tempore* della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissario *ad acta* per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzare;

RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007, al fine di assicurare la puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri – su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della predetta legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale.

VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione del 28 ottobre e del 12 novembre 2014 con particolare riferimento all'adozione dei Programmi operativi 2013-2015;

VISTO il Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) ed, in particolare l'articolo 12 di detta Intesa;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in particolare, l'articolo 1, commi da 569 a 572) che recepisce quanto disposto dal Patto per la salute 2014-2015 di cui alla citata Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) statuendo che la nomina a Commissario *ad acta* per cui è deliberazione è incompatibile con qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento;

VISTA la nota prot. n.298/UCL397 del 20 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso alla Regione Calabria la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015 con la quale è stato nominato l'Ing. Massimo Scura quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;

VISTA la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015 con la quale è stato nominato il Dott. Andrea Urbani *sub* Commissario unico nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della regione Calabria con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;



RILEVATO che con la anzidetta Deliberazione è stato assegnato al Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro l'incarico prioritario di adottare e ed attuare i Programmi operativi e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti azioni ed interventi prioritari:

- 1) adozione del provvedimento di riassetto della rete ospedaliera, coerentemente con il Regolamento sugli standard ospedalieri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e con i pareri resi dai Ministeri affiancanti, nonché con le indicazioni formulate dai Tavoli tecnici di verifica;
- 2) monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei nuovi Ospedali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla programmazione sanitaria regionale;
- 3) adozione del provvedimento di riassetto della rete dell'emergenza urgenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 4) adozione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto specificatamente previsto dal Patto per la salute 2014-2016;
- 5) razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
- 6) razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi;
- 7) interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata ed ospedaliera al fine di garantire il rispetto dei vigenti tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale;
- 8) definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni, con l'attivazione, in caso di mancata stipulazione del contratto, di quanto prescritto dall'articolo 8-*quinquies*> comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;
- 9) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale;
- 10) attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
- 11) interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
- 12) adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti;
- 13) rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti;
- 14) tempestivo trasferimento delle risorse destinate al SSR da parte del bilancio regionale;
- 15) conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all'ASP di Reggio Calabria;
- 16) puntuale riconduzione dei tempi di pagamento dei fornitori ai tempi della direttiva europea 2011/7/UE del 2011, recepita con decreto legislativo n. 192 del 2012;

VISTO il :

- Visto il Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con DPR 320/54 ;
- Visto l'art. 32 della Legge 833/1978, modificato dal D.lgs 19.06.1999, n.229;
- Visto il D.lgs 22.05.1999, n.196;
- Visto il DPR 30.04.1996, n.317 e succ. mod.
- Visto il DPR 17.05.1996, n. 362;
- Visto il D.lgs 20.02.2004, n.55;
- Vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio;



- Vista la direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21.02.2007, recepita con Decreto Ministeriale del 28.03.2007 pubblicato sulla G.U. n. 161 del 13.07.2007;
- Vista la Decisione 2005/779/CE del 08.11.2005;
- Vista la Decisione 2007/9/CE del 18.12.2006 che modifica la Decisione 2005/779/CE;
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 aprile 2008, pubblicata sulla G.U. serie generale del 26.06.2008;
- Visto il DPGR n. 83 del 4 agosto 2011, "piano di monitoraggio straordinario per il controllo delle disinfezioni di cui alle disposizioni dell'O.M. 12 aprile 2008 per il controllo della malattia vescicolare del suino";
- Visto il DCA n. 91 del 21 agosto 2015, "vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini destinati al consumo familiare dei cinghiali cacciati durante l'esercizio venatorio e piani di abbattimento selettivo";

DATO ATTO che il persistere della situazione sanitaria di "regione non accreditata" per malattia Vescicolare dei Suini rappresenta un fattore di criticità che può influire negativamente su tutta l'economia nazionale in termini di riduzioni delle possibilità di esportazioni verso Paesi terzi di carni suine e prodotti a base di carne suina, oltre che limitare la libera movimentazione del patrimonio sensibile;

CONSIDERATO pertanto che il raggiungimento dell'obiettivo di "regione accreditata" per la Malattia Vescicolare del suino rappresenta una priorità;

RITENUTO che l'attuale normativa debba essere integrata con l'adozione di misure più restrittive che possano ridurre il rischio di comparsa della malattia vescicolare suina e accelerare il processo di accreditamento regionale e ravvisata l'urgenza dell'applicazione delle citate misure;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Task-Force per le Attività Veterinarie di cui al DPGR 58/2011 e su conforme parere della stessa

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI APPROVARE il "*Piano straordinario per l'acquisizione della qualifica di Regione accreditata per la Malattia Vescicolare dei suini*" e relativa modulistica e allegati, accluso al presente decreto di cui è parte integrante; AW

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti;


DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto al Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute ed agli interessati;

DI STABILIRE che l'entrata in vigore del presente decreto sarà il giorno successivo della sua pubblicazione sul BUR Calabria;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR Calabria ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 11/2011.


Il Sub Commissario ad acta

Dott. Andrea Urbani



Il Commissario ad acta

Ing. Massimo Scura





Regione Calabria
Dipartimento Tutela della Salute
Sub Commissari
per l'attuazione del Piano di Rientro
(DPGR n. 58 del 12/07/2011)
Task-Force per le Attività Veterinarie

Catanzaro B 16/12/2015
Prot. 381262

Ing. Massimo Scura
Commissario ad Acta
Per l'attuazione del Piano di Rientro
Regione Calabria

Oggetto: Proposta di DCA – Piano straordinario per l'acquisizione della qualifica di regione accreditata per la Malattia Vescicolare dei suini.

L'adozione di un apposito piano straordinario nasce dall'evidenza che la regione Calabria e la regione Campania allo stato sono le uniche due regione a non possedere la qualifica di "regione accreditata" per la Malattia Vescicolare dei suini.

L'impatto relativo alla mancanza di tale stato sanitario si riflette sull'impossibilità dell'esportazione di prodotti a base di carne suina al di fuori del territorio regionale. Tale preclusione ha delle ripercussioni anche a livello nazionale, in quanto numerosi paesi terzi richiedono che tale requisito sia garantito su tutto il territorio nazionale. Inoltre è preclusa la movimentazione al di fuori del territorio regionale di animali vivi della specie suina.

L'attuale situazione della regione Calabria, ampiamente monitorata congiuntamente al Ministero della Salute ed al CERVES (Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Vescicolari) di Brescia, ha evidenziato la necessità di mettere in campo misure più restrittive circa i controlli sulle movimentazioni degli animali e la gestione degli allevamenti. Le misure presenti sono indirizzate pertanto alla risoluzione di tali criticità per giungere in un biennio all'accreditamento regionale.

Il proponente
dott. Gianluca Grandinetti
Task-force Veterinaria



“Regione Calabria: Piano straordinario per l’acquisizione della qualifica di Regione accreditata per la Malattia Vescicolare dei suini”

Articolo 1


1. Ai sensi del presente decreto, valgono le definizioni di cui all’art. 2 del D.lgs 200/2010.
2. Per **allevamenti familiari** di suini da autoconsumo si intendono *“allevamenti da ingrasso che detengono fino ad un massimo di 4 capi della specie suina, destinati all’autoconsumo e non a scopo commerciale, e che non movimentano animali verso altri allevamenti”*
3. Per **suino da autoconsumo** si intende, ai sensi della decisione 2005/458/CE della commissione, il “singolo animale” acquistato senza necessità di registrazione dell’allevamento, con regolare certificato sanitario (mod.4).

Articolo 2

4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla acquisizione della qualifica di Regione Accreditata per Malattia Vescicolare dei Suini, nelle aziende suinicole familiari per autoconsumo possono essere allevati e macellati in loco fino a un massimo di quattro suini per anno per codice aziendale.

Articolo 3


1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Servizi Veterinari delle AASSPP effettuano una verifica straordinaria sull’applicazione delle misure di biosicurezza indicate in allegato all’Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 in tutti gli allevamenti suinicoli calabresi diversi dagli allevamenti familiari per autoconsumo, servendosi dell’ apposita check-list allegata al presente provvedimento. I sopralluoghi sono condotti mediante verifiche congiunte da parte del Servizio di Sanità Animale e del Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.



2. Entro il primo semestre dell'anno 2016, in concomitanza all'esecuzione del controllo semestrale per la conferma dell'accreditamento per MVS o del controllo per il primo accreditamento, la verifica di cui al comma 1 del presente articolo viene effettuata in tutti gli allevamenti suinicoli da riproduzione a **ciclo aperto** e negli allevamenti da **ingrasso** che commercializzano animali verso altri allevamenti. Tale verifica sarà oggetto di ulteriore verifica di conferma con cadenza almeno **biennale**.
3. La verifica di cui al comma 1 viene completata, per le tipologie di allevamento da riproduzione a **ciclo chiuso** e da **ingrasso ciclo completo**, entro il 30 settembre 2016.
4. Il Servizio Veterinario ufficiale, qualora constati nelle aziende suinicole l'insufficienza e/o carenza delle misure di biosicurezza indicate in allegato all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008, sospende la qualifica sanitaria. Al responsabile dell'azienda viene concesso un termine fino ad un massimo di 60 giorni per l'adeguamento necessario alle prescrizioni impartite. Durante tale periodo sono consentite esclusivamente movimentazioni dirette di animali verso stabilimenti di macellazione sotto vincolo sanitario. Trascorso il termine prescritto il Servizio Veterinario competente per territorio verifica, attraverso una visita ispettiva in loco, che le prescrizioni siano state adeguatamente eseguite e in tal caso ripristina la qualifica sanitaria e revoca il blocco di movimentazione. Nel caso in cui si verifichi la persistenza delle carenze e/o il mancato adeguamento alle prescrizioni impartite, il Sindaco, su proposta del competente Servizio Veterinario, dispone che tutti gli animali eventualmente presenti in azienda siano macellati entro 7 giorni **senza indennizzo** dalla data di notifica del provvedimento, presso uno stabilimento di macellazione. Inoltre, l'allevamento viene declassato d'ufficio ad allevamento familiare per autoconsumo, con possibilità di allevamento di un numero massimo di quattro capi della specie suina per anno, e come tale registrata nella BDN.
5. Qualora i titolari degli allevamenti di cui al comma 4 siano anche titolari di mezzi di trasporto per suini e/o sia tenuta presso gli allevamenti stessi autorimessa di tali mezzi, si procede alla sospensione dell'autorizzazione al trasporto per i suddetti mezzi fino all'acquisizione delle previste misure di biosicurezza. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni impartite, l'Autorità Sanitaria competente revoca l'autorizzazione al trasporto di suini per i mezzi detenuti.

Articolo 4

1. Per ogni caso di sieropositività per MVS Il Servizio Veterinario competente per territorio compila entro 72 ore dalla ricezione dell'esito analitico, anche di prima istanza, la prevista indagine epidemiologica e richiede la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno per l'effettuazione di un sopralluogo congiunto in azienda. Qualora nel corso del sopralluogo si verifichi assenza o insufficienza delle misure di biosicurezza di cui all'allegato dell'OM 12 aprile 2008 e l'azienda in questione non sia un allevamento da autoconsumo che detiene un numero massimo di quattro capi per anno, il Sindaco, su proposta del Servizio Veterinario competente, dispone la **macellazione senza indennizzo** entro 72 ore di tutti gli animali presenti in azienda e classificazione di allevamento da autoconsumo.
2. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, nelle aziende in cui si rilevino casi di sieropositività multipla confermata per la MVS e nelle quali, negli ultimi due anni dalla data di tale evento, si siano verificate analoghe sieropositività, l'autorità sanitaria dispone con apposito provvedimento la macellazione **senza indennizzo** di tutti i capi presenti in azienda, compresi quelli sieronegativi, entro 72 ore dalla notifica del provvedimento. Inoltre l'allevamento viene immediatamente declassato d'ufficio in allevamento da autoconsumo con immediata registrazione di tale nuova situazione in BDN. Quest'ultimo provvedimento viene immediatamente notificato dal Servizio Veterinario area "A" all'interessato, al Servizio Veterinario area "C" e al Dipartimento di Prevenzione competente per i provvedimenti conseguenti.
3. Qualora i titolari degli allevamenti nei quali viene riscontrata sieropositività per MVS siano anche titolari di mezzi di trasporto per suini o sia tenuta presso gli allevamenti stessi



autorimessa di tali mezzi, l'Autorità Sanitaria competente procede alla sospensione dell'autorizzazione al trasporto per i suddetti mezzi fino alla acquisizione della qualifica di "allevamento accreditato per MVS".

4. Gli automezzi che trasportano al macello suini sieropositivi sono lavati e disinfettati, dopo lo scarico, nello stabilimento di macellazione sotto diretto controllo del Veterinario Ufficiale addetto alla struttura di macellazione, che è tenuto a vidimare la prevista dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione del mezzo. Presso ogni stabilimento di macellazione, il Servizio Veterinario di area "B" dovrà tenere un apposito registro dove vengono annotate le disinfezioni degli automezzi
5. Qualora il trasportatore non ottemperi a quanto previsto al precedente punto 4, anche su comunicazione del medico veterinario addetto all'impianto di macellazione, il Servizio Veterinario competente procede alla sospensione dell'autorizzazione al trasporto per un periodo non inferiore a 90 giorni.

Articolo 5

1. Qualora l'indagine epidemiologica a seguito di accertamento di focolaio di malattia vescicolare del suino accerti movimentazioni dall'azienda sede di focolaio verso allevamenti da autoconsumo che detengono fino a un massimo di quattro suini, il Servizio Veterinario competente sull'allevamento di destinazione provvede ad eseguire al più presto un campionamento per esame sierologico nei capi presenti. In caso di riscontro di sieropositività il Sindaco dispone che tutti i suini presenti siano abbattuti e distrutti entro 72 ore.

Articolo 6

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, nei casi di apertura di focolaio di MVS in aziende suinicole della Regione Calabria nei confronti delle quali, nel corso degli ultimi quattro anni dall'evento, siano già stati emessi provvedimenti sanitari per positività virologica alla MVS, l'Autorità Competente, su proposta del competente Servizio Veterinario di sanità animale, dispone la chiusura dell'allevamento con espresso divieto di detenzione di animali della specie suina per anni 2, la revoca della registrazione OSA per la specie suina, nonché la revoca di eventuali autorizzazioni al trasporto bestiame relative ad automezzi appartenenti alla medesima ditta utilizzati per la movimentazione di suini. Tali provvedimenti vengono immediatamente notificati dall'Autorità Competente all'interessato.
2. Nel caso in cui il titolare dell'allevamento nei quali è stato confermato un focolaio di MVS sia anche titolare di mezzi di trasporto per suini o sia tenuta presso l'allevamento stesso l'autorimessa di tali mezzi, l'Autorità Sanitaria competente procede alla sospensione dell'autorizzazione al trasporto per i suddetti mezzi fino alla acquisizione della qualifica di "allevamento accreditato per MVS".
3. Qualora a seguito di un focolaio di MVS non sia possibile accertare l'effettiva origine dell'infezione, il servizio veterinario regionale (Task Force per le attività veterinarie), sentito il parere del Ministero della Salute e del CERVES, può disporre l'adozione di sistemi atti ad incrementare la tracciabilità dei mezzi di trasporto epidemiologicamente correlati all'azienda focolaio. Il diniego da parte del trasportatore ad applicare tali sistemi di tracciabilità, comporta l'immediata revoca della relativa autorizzazione al trasporto bestiame.

Articolo 7

1. Nelle aziende suinicole della Regione Calabria **da riproduzione a ciclo aperto** è vietata l'introduzione di suini diversi da riproduttori, provenienti da altri allevamenti.
2. Nelle aziende suinicole della Regione Calabria **da ingrasso** che movimentano suini verso altri allevamenti da ingrasso, il controllo sanitario sierologico/virologico deve essere effettuato con cadenza mensile. In tali allevamenti è obbligatorio detenere gli animali



destinati ad altri allevamenti da ingrasso per un **periodo minimo di 30 giorni** e comunque per il tempo necessario alla ricezione degli esiti degli esami di laboratorio. In tali aziende deve essere rispettato un periodo di **tutto-vuoto** di minimo **7 giorni** da attuarsi almeno **una volta ogni due mesi**. Durante il **periodo di tutto-vuoto** sono effettuate in azienda, sotto la supervisione documentata del Servizio Veterinario di igiene degli allevamenti (area "C") competente per territorio, accurate operazioni di pulizia e disinfezione con utilizzo di disinfettanti efficaci contro il virus della Malattia Vescicolare del suino. Tale attività dovrà essere debitamente documentata e le evidenze, regolarmente vistate dal Servizio Veterinario, dovranno essere conservate nel registro delle disinfezioni e rese disponibili in sede di controllo. Le spese relative alle suddette operazioni di pulizia nonché all'acquisto dei presidi disinfettanti necessari, sono a totale carico degli allevatori.


3. Negli allevamenti di cui al comma 2, nel periodo intercorrente due periodi di tutto-vuoto è consentito introdurre esclusivamente una partita di suini provenienti da un'unica azienda di origine. Gli animali rimangono in vincolo sanitario con divieto di movimentazione anche per la destinazione macello, fino alla ricezione degli esiti di laboratorio favorevoli del previsto esame sierologico/coprologico mensile, da effettuarsi entro 7 giorni dall'arrivo. Per il controllo mensile successivo, dato atto che riguarda animali appartenenti alla medesima partita, ancora presenti in azienda, non si procede al vincolo sanitario in attesa degli esiti.
4. Qualora negli allevamenti di cui al comma 2 siano ancora presenti suini allo scadere del periodo intercorrente tra due periodi di "tutto vuoto", il Servizio Veterinario definisce con l'allevatore interessato un piano di macellazione di tali animali entro un periodo non superiore ai 15 giorni. Per tale piano, non è prevista alcuna compensazione/rimborso/indennità, e rimane a totale carico dell'allevatore. Resta fermo il divieto di introduzione di altri animali in azienda fino al completamento delle operazioni di macellazione e di pulizia e disinfezione di cui al comma 2.
5. Per la movimentazione di suini tra aziende della regione Calabria, i trasportatori sono tenuti per ogni movimentazione, pena la revoca dell'autorizzazione, a portare esclusivamente suini provenienti da un'unica azienda, con conseguente divieto di carichi multipli.

Articolo 8

1. Nella regione Calabria, sino all'acquisizione della qualifica di "Regione accreditata per la Malattia Vescicolare dei Suini", è obbligatoria la visita clinica veterinaria dei suini prima della movimentazione, sia per la destinazione allevamento che per la destinazione macello. L'attestazione di tale adempimento deve essere riportata nell'apposita sezione del certificato di trasporto degli animali (mod. 4). Con tale attestazione il medico veterinario ufficiale dichiara inoltre di aver preso visione dell'automezzo destinato al trasporto degli animali, che lo stesso è munito di regolare autorizzazione e che risulta lavato e disinfettato secondo le disposizioni di legge.

Articolo 9

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è reso obbligatorio un monitoraggio sierologico su tutte le partite di suini in entrata presso gli impianti di macellazione. Tale monitoraggio, in relazione al numero di suini introdotti e appartenenti alla medesima partita (ovvero provenienti dalla stessa azienda con il medesimo mod. 4 di accompagnamento), deve consentire di rilevare un tasso di prevalenza della sieropositività superiore/uguale al 10% con un intervallo di confidenza del 95% (vedi tabella All.3). Tale attività, eseguita dal personale medico veterinario che opera all'interno degli impianti, consisterà in un prelievo di sangue intero per ciascun animale del campione.
2. Ciascun gruppo di campioni di sangue relativi alla medesima partita dovranno essere inviati contestualmente all'IZSM competente per territorio. Gli esami verranno eseguiti dalla sezione di Catanzaro dell'IZSM.
3. L'attività non comporta alcun vincolo sulle carni derivate dai suini della partita campionata,
4. Qualora gli esiti degli esami dovessero rilevare positività sierologica nei confronti della MVS il medico veterinario addetto all'impianto, comunicherà immediatamente tale evenienza al



Servizio Veterinario di Sanità Animale (area "A") competente sull'allevamento di origine degli animali e contestualmente al servizio veterinario regionale (Task Force per le attività veterinarie).

5. Il Servizio Veterinario di Sanità Animale (area "A") provvederà, entro 24 ore, ad eseguire un apposito sopralluogo sull'allevamento, effettuando, se del caso, ulteriori controlli di laboratorio e compilando una dettagliata indagine epidemiologica.
6. Tutta l'attività circa quanto disposto dal presente articolo, sia all'interno degli impianti di macellazione che presso gli allevamenti, dovrà essere rendicontata con cadenza quadrimestrale e/o comunque ogni qual volta si renderà necessario o ne verrà fatta richiesta, al servizio veterinario regionale (Task Force per le attività veterinarie).

Articolo 10

1. Con il DCA 105 del 25 novembre 2015 (*Vigilanza sulle macellazioni dei suini destinati al consumo familiare, dei cinghiali cacciati durante l'esercizio venatorio e piani di abbattimento selettivo*), integrato dal DCA n.91 del 21 agosto 2015, è stata regolamentata sul territorio della regione Calabria la pratica della macellazione a domicilio per esclusivo consumo familiare su conforme parere dell'Autorità Competente locale (Servizi Veterinari di area "B").
2. Sino all'acquisizione della qualifica di regione "accreditata" è reso obbligatorio il monitoraggio dei suini destinati a tali macellazioni al fine di rilevare l'eventuale presenza di circolazione del virus responsabile della Malattia Vescicolare del Suino.
3. Tale monitoraggio, la cui esecuzione sarà curata dal Servizio Veterinario di area "B", sarà eseguito in conformità dell'All.2.
4. Qualora il proprietario dei suini allevati per uso familiare decida di procedere alla macellazione presso un impianto di macellazione, il/i suino/i dovrà essere accompagnati da regolare certificazione sanitaria (mod. 4) da richiedersi al competente Servizio Veterinario di area "A".
5. Al fine di garantire la rintracciabilità, nelle more della piena operatività dell'istituendo Sistema informativo Sanitario Regionale, le movimentazioni e macellazioni dei suini destinati ad autoconsumo, dovranno essere registrate sulla scheda (allegato "A") del DCA 105/2015 di cui al precedente punto 1. Fatte salve le trasmissioni previste nella predetta normativa a fine campagna di macellazioni, le citate schede, aggiornate con cadenza mensile, dovranno essere trasmesse con analoga cadenza al servizio veterinario regionale (Task Force per le attività veterinarie). Tali schede rappresentano evidenza documentale del circuito delle movimentazioni e come tali devono essere custodite nelle sedi dei Servizi Veterinari delle ASP.
6. Nella regione Calabria, per la cessione/vendita di suini destinati ad autoconsumo (suini singoli per i quali non è prevista la registrazione dell'azienda) è fatto obbligo allegare al mod. 4 che rimane agli atti dei Servizi Veterinari, copia di un documento di identità in corso di validità dell'acquirente. Il Medico Veterinario incaricato della visita e rilascio dell'attestazione sanitaria presso l'azienda del cedente, acquisisce tale documento e verifica la congruenza dei dati rispetto a quanto dichiarato sul mod.4.

Articolo 11

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento i Direttori Generali e/o i Commissari Straordinari delle ASP della Regione Calabria nominano il Direttore del servizio Veterinario di Sanità Animale o un suo delegato, quale responsabile unico con funzioni di coordinamento e verifica delle misure di controllo della MVS nel territorio di competenza e ne comunicano il nominativo al servizio veterinario regionale (Task Force per le attività veterinarie).

Articolo 12



La macellazione dei suini introdotti nelle stalle annesse agli stabilimenti di macellazione deve avvenire entro un periodo massimo di 72 ore.

Articolo 13

Per quanto non ricompreso nel presente piano, si rimanda a quanto previsto dalla vigente normativa di settore non in contrasto con le disposizioni qui contenute.



MVS-biosicurezza
Chek list

Sopralluogo congiunto da parte del Servizio Veterinario di Sanità Animale (AREA "A") e del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (AREA "C")

PROCEDURE PRELIMINARI

Operazioni da eseguire prima di recarsi in allevamento

- Interrogazione dell'anagrafe suina in Banca Dati Nazionale (BDN):
 - informazioni relative all'azienda, proprietario e detentore, luogo e indirizzo;
 - indirizzo produttivo
 - consistenza;
 - registro movimentazioni;
 - aggiornamento delle qualifiche sanitarie (MVS, Malattia Auj, ecc);
- Valutazione sanitaria per la MVS sulla base dei dati pregressi relativi all'allevamento e di eventuali verbali relativi a visite precedenti.

All'arrivo in azienda

- Parcheggiare l'auto all'esterno del perimetro aziendale
- Indossare vestiario monouso o abiti utilizzati unicamente per l'azienda in questione
- Esaminare la mappa dell'allevamento, così da valutare la distribuzione degli animali nelle strutture di stabulazione e la rispondenza della struttura alla tipologia produttiva presente in BDN



ASP DI..... DISTRETTO.....

CHECK LIST

Codice aziendale _____

Proprietario/detentore

Indirizzo.....Comune.....

Tipologia Produttiva.....

Data..... prot.

1. REQUISITI STRUTTURALI

- Parcheggio esterno al perimetro dell'allevamento per la sosta dei veicoli del personale e dei visitatori

E' Presente un'area di sosta dei veicoli esterna al perimetro dell'allevamento	SI NO
---	----------

Osservazioni.....

- Delimitazione del perimetro aziendale, presenza di cancelli o sbarre i quali devono essere tassativamente chiusi e riportanti un cartello ben visibile col quale si vieti l'entrata alle persone non autorizzate.

L'azienda è ben delimitata	SI NO
Esistono cancelli-sbarre all'ingresso dell'azienda	SI NO
Esistono cartelli indicanti il divieto di entrata a persone non autorizzate	SI NO

Osservazioni.....

- Spogliatoi per personale dell'azienda e visitatori

E' Presente un locale adibito a spogliatoio per il personale dell'azienda e/o visitatori	SI NO
---	----------



Osservazioni.....
.....

• Piazzola per la disinfezione degli automezzi

E' presente una piazzola per la disinfezione degli automezzi	SI NO
Se SI, la piazzola è separata dall'area di stabulazione e governo degli animali	SI NO
E' presente un'attrezzatura a pressione per la disinfezione	SI NO
All'ingresso dell'azienda vi è una vasca per la disinfezione obbligata delle ruote degli automezzi	SI NO
E' presente disinfettante efficace contro il virus della MVS	SI (indicare quale) NO
Esiste procedura di disinfezione scritta	SI NO

Osservazioni.....
.....

• Cella frigorifero

E' Presente una cella frigorifera per il deposito delle carcasse di animali morti	SI NO
Se NO, esiste una procedura per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti	SI NO

Osservazioni.....
.....

• Locali di quarantena (SOLO PER ALLEVAMENTI DA RIPRODUZIONE)

E' Presente un locale adibito a quarantena	SI
--	----



per i riproduttori di nuova introduzione	NO
--	----

Osservazioni.....

2. REQUISITI GESTIONALI

2.1 REGISTRAZIONI

- Registro aziendale - movimentazioni

E' presente il registro aziendale vidimato dal Servizio Veterinario	SI NO
Il registro è aggiornato	SI NO
Sono riportate tutte le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento	SI NO
Sono presenti i modelli 4 di entrata e uscita degli animali dall'azienda	SI NO
I modelli 4 sono stampati direttamente dalla BDN nei casi previsti	SI NO
Sono presenti i certificati di disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto degli animali in ingresso in azienda	SI NO
E' presente nel registro aziendale almeno un censimento relativo all'anno in corso	SI NO
Il registro aziendale è congruente con le informazioni presenti nella BDN	SI NO

Osservazioni.....

- Registro dei visitatori

E' Presente un registro dei visitatori	SI NO
--	----------



Il registro è aggiornato	SI
	NO

Osservazioni.....

- Derattizzazione

E' presente una procedura di derattizzazione con registrazione degli interventi, completo di mappa di posizionamento delle trappole	SI
	NO
Il registro degli interventi di derattizzazione è aggiornato	SI
	NO

Osservazioni.....


- Carico/scarico degli animali

Il carico/scarico degli animali avviene fuori dell'area di allevamento attraverso una rampa perimetrale	SI
	NO
Se NO, l'automezzo che entra nell'area dell'allevamento è utilizzato esclusivamente per trasportare animali da e per l'azienda , con disinfezione prima del carico	SI
	NO

Osservazioni.....

- Congruenza registro aziendale con situazione reale dell'allevamento

Gli animali presenti in azienda sono in numero congruo con le movimentazioni	SI
	NO



registrate a partire dall'ultimo censimento	
Gli animali presenti in azienda sono identificati con tatuaggi e/o marche i cui riferimenti sono compatibili con le introduzioni in allevamento	SI NO

Osservazioni.....
.....

2.2 GESTIONE PRESENZE CAPI IN ALLEVAMENTO

- Tutto pieno/tutto vuoto


Gli animali presenti in azienda sono stabulati in più strutture separate (capannoni)	SI NO
Esiste un piano aziendale che preveda il tutto vuoto delle strutture di allevamento	SI NO
Se SI, è stabilito un tempo minimo di tutto vuoto delle singole strutture di allevamento	

Osservazioni.....
.....

2.3 DISINFEZIONI IN ALLEVAMENTO

Sono previste disinfezioni periodiche delle strutture di allevamento	SI NO
Le disinfezioni effettuate vengono registrate	SI NO
E' presente disinfettante efficace contro il virus della MVS	SI (indicare quale) NO
Esiste procedura di disinfezione scritta	SI NO

Osservazioni.....
.....



2.4 MEZZI DI TRASPORTO

L'azienda dispone di mezzi di trasporto per suini	SI NO
I mezzi di trasporto per suini dell'azienda sono regolarmente autorizzati dall'Autorità competente	SI NO
I mezzi di trasporto dell'azienda effettuano esclusivamente trasporti di suini da e per l'azienda stessa	SI NO
E' presente per ogni mezzo di trasporto il registro di tutti gli spostamenti effettuati dai mezzi di trasporto dell'azienda	SI NO
Il/i registro/i è/sono aggiornato/i	SI NO
La disinfezione dei mezzi di trasporto avviene in azienda	SI NO
E' presente per ogni mezzo di trasporto il registro delle disinfezioni	SI NO
Il/i registro/i è/sono aggiornato/i	SI NO

Osservazioni.....
.....

2.5 PERSONALE

Il personale dell'azienda possiede/ha contatti con altre aziende suinicole	SI NO
Il personale indossa indumenti utilizzati esclusivamente all'interno dell'azienda	SI NO

Osservazioni.....
.....



2.6 GESTIONE REFLUI AZIENDALI

I liquami provenienti dall'azienda sono smaltiti in terreni di proprietà	SI NO
Nei terreni di proprietà sono smaltiti anche liquami provenienti da altre aziende	SI NO

Osservazioni.....
.....

RISULTATI

1) I requisiti di biosicurezza presenti e applicati nell'azienda(cod. AZ)..... rispondono a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e sono funzionali alla riduzione del rischio di introduzione del virus della Malattia Vescicolare del suino in azienda

2) I requisiti di biosicurezza presenti e applicati nell'azienda(cod. AZ)..... non rispondono pienamente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e pertanto non offrono sufficienti garanzie in relazione al rischio di introduzione del virus della Malattia Vescicolare del suino in azienda. Si stabiliscono pertanto le seguenti prescrizioni, da adottare da parte del proprietario/detentore entro e non oltre giorni da oggi (max 60 gg):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



.....
.....
.....
.....

..... **li**

Il/i Veterinario/i Ufficiale/i

.....
.....

Il Proprietario o detentore

.....



**MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI (MVS)
SUGLI ANIMALI MACELLATI PER AUTOCONSUMO NEGLI ALLEVAMENTI
FAMILIARI DELLA REGIONE CALABRIA**

MONITORAGGIO E OBIETTIVI

1. Individuare l'eventuale presenza di circolazione virale nei suini allevati per autoconsumo.
2. Acquisire dati sull'origine della malattia sulla base delle movimentazioni in entrata nel territorio regionale attraverso l'analisi dei mod.4.
3. Acquisire informazioni dettagliate sullo stato sanitario degli animali.
4. Estendere il piano di sorveglianza a tipologie di allevamento altrimenti escluse dalla normativa vigente, in quanto considerate "a fondo cieco" per la diffusione della malattia, dato l'indirizzo produttivo che prevede la macellazione in loco.
5. Sviluppare strumenti informatici basati sull'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche per l'individuazioni delle aree a rischio introduzione.
6. Predisporre un database per l'archiviazione e la successiva analisi dei dati generati dal piano di sorveglianza.
7. Definire delle linee guida per l'adozione di adeguate misure di prevenzione nelle aree a rischio in caso di riscontro di sieropositività negli allevamenti familiari per consentire la riduzione del rischio di introduzione della MVS sul territorio regionale.

MODALITÀ OPERATIVE, RACCOLTA E ANALISI DEI CAMPIONI

Per il presente monitoraggio, saranno sottoposti a controllo tutti i suini macellati per autoconsumo nel territorio della regione Calabria a partire dalla data di notifica del presente decreto.

Le modalità operative circa l'esecuzione del presente piano sono le seguenti:

1. Il personale dei Servizi veterinari area "B" effettueranno, nel corso della visita ispettiva post-mortem, il prelievo del coagulo cardiaco del/dei suino/i macellato/i.
2. Il coagulo sarà inserito in un vacutainer e trasportato al più presto alla sezione dell'IZSM competente per territorio.
3. I campioni saranno accompagnati dall'apposito modello allegato alla presente (mod. A) che dovrà essere compilato in ogni parte tenuto conto delle indicazioni presenti sul mod. 4 di accompagnamento del suino. E' necessario che eventuali incongruenze tra quanto presente sul mod. 4 e quanto rilevato nel corso dell'ispezione venga segnalato sul modello. Prestare la massima attenzione anche alla categoria del suino (*esempio: il mod. 4 datato novembre 2014 riporta un suino categoria lattone e la visita eseguita a gennaio 2015 evidenzia la presenza di un suino grasso di 150 Kg*).
4. Le analisi di laboratorio saranno eseguite dall'IZS del Mezzogiorno sede di Catanzaro, utilizzando le metodiche ed i criteri validati dal Centro di Referenza Nazionale, che riceverà i campioni da tutte le sezioni della Calabria. Presso tale sede verrà elaborato un database con l'elenco di tutta l'attività svolta, a disposizione del servizio veterinario regionale (Task Force per le attività veterinarie), del Ministero della Salute e del Centro Nazionale di Referenza (CERVES).
5. Il riscontro di positività sierologica verrà comunicato immediatamente al Servizio Veterinario area "B" che ha eseguito il prelievo.
6. Nel caso di cui al punto precedente (punto 5) il Servizio Veterinario area "B" effettuerà l'immediata segnalazione al Servizio Veterinario area "A" competente sull'allevamento di origine del suino che a sua volta procederà all'immediato sopralluogo e all'esecuzione di un'accurata indagine epidemiologica al fine di tracciare la provenienza del/dei capi e alla verifica dell'eventuale presenza di altre



aziende suinicole limitrofe, anche non per uso familiare. In tali aziende, verificata la presenza di animali della specie suina, si procederà ad eseguire i prelievi di sangue e feci al fine di scongiurare la presenza del virus.

7. A fine campagna macellazioni, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, i Servizi Veterinari di area "A" e di area "B" produrranno un'apposita **relazione congiunta** relativa all'attività svolta rendicontando l'attività svolta.



PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI (MVS) MACELLATI PER AUTOCONSUMO NEGLI ALLEVAMENTI FAMILIARI DELLA REGIONE CALABRIA

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI - Revisione del 26.10.2015

PROT. ASP N. _____ DEL _____

REGIONE CALABRIA	PROVINCIA: _____	ASL: _____
DISTRETTO: _____	VETERINARIO: _____	
Tel. _____	Fax _____	

CODICE AZIENDA/ COD FISCALE (DPR 317/96) _____

PROPRIETARIO _____ PROVINCIA _____

COMUNE _____ LOCALITA' _____

TELEFONO _____ DATA ACQUISTO CAPI _____

MOD. 4 (N° E DATA) _____ RILASCIATO DA ASP _____

INDIRIZZO PRODUTTIVO: ALL. FAMILIARE N° CAPI PRESENTI _____

ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE

<input type="checkbox"/> MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO
DATA PRELIEVO CAMPIONI _____
TIPO CAMPIONE: <input type="checkbox"/> SANGUE N. _____ <input type="checkbox"/> FECEI N. _____

ANNOTAZIONI/OSSERVAZIONI SUPPLEMENTARI:

I SUINI SONO IDENTIFICATI? SI NO (barrare)
SE SI, L'IDENTIFICAZIONE CORRISPONDE A QUELLA RIPORTATA SUL MOD. 4? SI NO (barrare)
OSSERVAZIONI: _____

data inoltro campioni all'IZS competente _____

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO VETERINARIO _____



Campione statisticamente significativo di suini da sottoporre ad esame, in relazione al numero di animali presenti in azienda in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività superiore/uguale al 10% con un intervallo di confidenza del 95%

Numero capi della partita	Numero capi da controllare
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

